

Attenzione alle clausole del contratto di procacciamento di affari che possono “tradire” l’agenzia

28 Marzo 2019

Veronica Locatelli, Carolina Sartoni

1. Oggetto della controversia

2. Il giudizio in appello

3. La clausola incriminata

L’**agente** ha l’incarico di **promuovere** per conto della proponente **la conclusione di contratti di vendita in una zona determinata con carattere di stabilità**; il **procacciatore d’affari** raccoglie **gli ordini dei potenziali clienti**, trasmettendole all’impresa da cui ha ricevuto l’incarico di procacciamento, **senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale**.

La distinzione fra i due tipi di rapporto è apparentemente chiara.

1. Oggetto della controversia

In data 25 ottobre 2010, una società subiva l’accertamento ispettivo da parte della Fondazione Enasarco, la quale contestava un’omissione contributiva di euro 41.847,83 per mancati versamenti, per un periodo di cinque anni, sulla retribuzione pagata a tre intermediari di vendita che Enasarco riteneva essere agenti di commercio, benché qualificati dalla mandante come procacciatori d’affari.

In primo grado il Tribunale affermava che la continuità nella trasmissione degli ordini e l’ammontare delle provvigioni non sono, di per sé, indici sufficienti a individuare un contratto di agenzia. Enasarco ricorreva in appello.

2. Il giudizio in appello

La pronuncia della **Corte d’appello di Roma** (Sezione Lavoro, Sentenza 23 ottobre 2018, n. 3557) è antitetica rispetto alla sentenza di primo grado: **la continuità nella trasmissione degli ordini, l’ammontare delle provvigioni, la durata pluriennale** dei rapporti nonché, nel caso di specie, i dati emergenti dal verbale ispettivo dell’Enasarco **sono infatti ritenuti sintomatici dell’esistenza di un contratto di agenzia di commercio**.

In generale, la Corte rilevava che al rapporto di procacciamento d'affari sono applicabili in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia che sono svincolate dal carattere stabile del rapporto (ad esempio, quelle in materia di provvigioni), ma non le disposizioni - di legge o contrattuali - che invece lo presuppongono. In definitiva, mentre la prestazione dell'agente è per natura stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere con continuità l'attività di promozione delle vendite nell'interesse della preponente, **la prestazione del procacciatore d'affari è e deve essere del tutto occasionale, dipendendo esclusivamente dall'iniziativa dell'intermediario** (sul punto, Cassazione civile 8.2.99 n. 1078, Cassazione civile 9.12.2003 n. 18736, Cassazione civile 24.6.2005 n. 13629, Cassazione civile 23.7.2012 n. 12776).

Nella fattispecie oggetto del giudizio, gli intermediari avevano ricevuto dalla società mandante una lettera di incarico per procacciatore di affari, sottoscritta per accettazione.

Tuttavia, come la Corte precisa, *“la formale stipula tra le parti di un contratto qualificato come procacciamento od altro tipo non è decisiva, poiché pertiene al Giudice la qualificazione giuridica della fattispecie, alla stregua delle modalità concrete di attuazione del rapporto, la cui esecuzione si protragga nel tempo (cfr. ex plurimis Cassazione, 30.8.2007, n. 18303; Cassazione 23.7.2012, n. 12776)”*.

3. La clausola incriminata

L'elemento che ha fatto propendere la Corte d'appello in maniera decisiva per la qualificazione degli intermediari come agenti è la previsione contenuta nell'articolo 2 della lettera di incarico che, pur formalmente ribadendo la precarietà del mandato e la possibilità di scioglimento dello stesso in qualsiasi momento da entrambe le parti, esplicita in realtà un vincolo di carattere non occasionale, imponendo una particolare obbligazione di durata a carico del procacciatore.

La clausola prevede infatti che *“le parti si impegnano a fare in modo che l'eventuale scioglimento del rapporto avvenga tenendo conto della stagionalità delle linee dei prodotti e dunque solamente al termine della stagione estiva o invernale”*.

Tale pattuizione manifesta **l'intenzione delle parti di assumere un impegno connotato da stabilità e da continuità** e, pertanto, estraneo al rapporto di procacciamento di affari contraddistinto dall'occasionalità dell'impegno e dalla libera iniziativa del procacciatore.

La Corte d'appello considerava inoltre **indice della continuità dell'attività oggetto del contratto e del giudizio, il fatto che i tre intermediari risultassero da diversi anni iscritti all'Enasarco in qualità di agenti**.

In conclusione, la Corte d'Appello riformava totalmente la sentenza di primo grado e condannava l'impresa a pagare all'Enasarco i contributi non versati sulle provvigioni degli agenti.

TAG: agente, agenti di commercio, procacciatore d'affari

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
